

ORDINANZA N. 33

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DI VEICOLI E PEDONI SU AREA PERICOLANTE DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE BRENGAZ-MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DEL CONDOMINIO "SAINT THEODULE".

IL SINDACO

VISTE la segnalazione del 10/07/2023 direttamente all'Amministrazione comunale e quella successiva del 17/07/2023 alla Polizia Locale dei Sigg. Brigada-Cisari, abitanti del condominio denominato **"Saint Théodule"** in fraz. Brengaz, sull'evidente pericolosità dell'area di parcheggio pubblico sostenuta dal muro privato del condominio de quo che presenta un oggettivo stato di ammaloramento strutturale ed è in attesa della dovuta manutenzione;

SENTITO l'Ufficio Tecnico Manutentivo circa la documentazione nel merito depositata e conservata agli atti;

DATO ATTO che, in attesa dell'intervento sul manufatto, Si rende comunque necessario garantire la sicurezza e l'incolumità sia degli abitanti del condominio in argomento, sia degli utenti della pubblica via e dell'adiacente area di pubblico parcheggio con **l'istituzione del divieto di transito e sosta per veicoli e pedoni sull'area destinata al pubblico parcheggio da segnalare e delimitare opportunamente con la segnaletica del caso fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione strutturale al muro del condominio "Saint Théodule", nonché disponendo la generale messa in sicurezza del muro di sostegno con l'eventuale rimozione delle parti pericolanti;**

ATTESO che l'Amministratore condominiale del "Saint Théodule" risulta essere il Sig. Roberto Vuillermoz di Chatillon (AO);

VISTI gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.lg. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. e ss.mm.ii;

RICHIAMATO l'art. 38, comma 2 della Legge n. 142/1990 e ss.mm.ii., che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA

l'immediata istituzione del divieto di transito e sosta per veicoli e pedoni sull'area destinata al pubblico parcheggio a fianco della strada comunale di fraz. Brengaz all'altezza del condominio denominato "Saint Théodule" da delimitare opportunamente con la segnaletica del caso fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione strutturale del muro dell'immobile in argomento;

all'Amministratore condominiale del "Saint Théodule", Sig. Roberto Vuillermoz di Chatillon (AO), **la generale messa in sicurezza del muro di sostegno con l'eventuale rimozione delle parti pericolanti**, in attesa dei lavori di manutenzione sullo stesso da definire e concordare con l'Amministrazione comunale e l'Ufficio preposto;

DISPONE

Gli operai comunali sono incaricati della predisposizione delle transenne e dell'affissione della presente ordinanza nella zona interdetta.

Che alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità da parte degli Uffici comunali competenti, mediante la pubblicazione all'albo pretorio del Comune nonché nei consueti modi di diffusione;

Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza e di adottare i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori.

Che la presente ordinanza sia notificata, ognuno per le determinazioni di propria spettanza: Al Sig. Roberto Vuillermoz; Al Prefetto di Aosta; All'Ufficio di Polizia Municipale; Alla locale Stazione dei Carabinieri.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:- per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Capo dello Stato in via straordinaria ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Valtournenche, il 18/07/2023

**Sottoscritta dal Sindaco
(CICCO ELISA MAILA)
con firma digitale**